
ENNTOS





IN NOME DI SUA MAESTA

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

		
9	mosea.	
)	No del Registro	,
Y	970000	•
/	No del La fraporto	
)		
X	CONNOTATI	
)	CORNOLALI	
	E	
	Età anni M	
	S	
\	Statura metri 1:	
)	0 00 /	,
(Capelli Castigun	
`	- /4 /	
	Sopraccialia lidem	
Υ.	0///	
1	Occhi Diamashi	
1	/// /	
/	Haso Regoline	
\	0 6.1	
	Bocca Ministal.	
•	A 1 4	
	Mento Jours	
	12 0	
	Barba Tienda	
7		
	Segui particolari Lia	
1	Mice must e	
V.	1	
)	drante	
7	6	
١.	L'oudinoue <i>Sexhellin</i>	,
J	/	
١,		
)	11	
1	Hato glovara	
)		
ζ.	Viestrie	
1		
Υ.	Domicifio Moraras	
)	To suite growing the suite of t	
	Meshia	
· ·	1/10/11/11/1/	

Firma del latore

Ménistro per gli Affari Esteril
prega le Stutcrità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Kotenze amiche ed alleate di lascign liberamente paßare
Griffle H. Andrewins on Grinappe il
gnale recefi a elem media

Il presente Pay aporto rilasciato a busheule
il denda Marya milleottocento romadado

dietro mellando Timbra e lovara Sichique
è valido per un anno:



Der delegazione

del Moinistro per gli affari esteri

Holosperke

AVVERTENZE

a) Gli italiani songetti alia leva sono avvertiti, che, ove al tempo della lero chiamata sotto le rr, bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o mon si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero, estratto a scorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere accompti alla terra categoria per apprendi parranno indistintamente di assegnati alla terza categoria, verranno indistintamente di-chiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le consegnenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie sono avvertiti di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinche non siano esposti a perdere a lero insaputa, la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:
1º Colui che è nato in Francia da un italiano nato

in Francia; 2º Colui che essendo nato in Francia da un italiano dominiliato all'epoca della sua 2º Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età se pell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiati gli obblighi militani in Italia:

8º Colpi che essendo nato in Francia da maggiore della sua maggiore età, e che avendo trascurato di frasi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenta parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opiasizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo delle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potesti, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire sono avvertiti delle segucati disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani 1º Gli stranieri che acquistano beni immobili sul

territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere, la na-

zionalità d'origine;
2º Gliggiranieri, cui nascano figli aci Messico, quando
all'atto d'iscrizione della nascita non faccione la dichiarazione
come alla precedente avvertenza;
3º I figli di padre straniero, o di madre straniera e di
padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano alpadre sconoscitto, nati hei messico, iniche hon giungano al l'età, in cui, a termine della legge d'origine siano margiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volonta di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi; 4º I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtà di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d). Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che le leggi d'immigrazione federali vietano lo sbarco:

1º Ai mentecatti, idioti, od affetti da mali ributtanti

1º Ai mentecatti, idioti, od affetti da mali ributtanti
o contagiosi;
2º Ai delinquenti;
3º Agli indigenti, ed, in generale, a coloro che possono
cadere a carico dello Stato o della carità pubblica;

4º A delero che si reganorale della regalistatatimitiin forza di contratto stipulato all'estero.
Il divieto di ciù tratta il § 4º non concerne gli artisti
e chi esercita una professione liberale, ne i domestici che
accompagnano i propri padroni.
Queste disposizioni vincolano anche l'immigrante già
ammesso, quandò si seopra, durante il vismo anno di resi-

ammesso, quando si seopra, durante il primo anno di residenza, che appartiene ad una di dette categorie.

In Eilis island, punto di sbarco degli emigrati, è sta-bilito un ufficio governativo italiano, incaricato di ricevere i loro reclami, e di fornire gratuitamente agli emigranti stessi le informazioni di cui potessero abbisognare per ricupero di bagagli, viaggi oltre Nuova York, riscossione di effetti cam-biarii, condizioni di lavoro, ecc., ecc.

Per gli opportuni schiatimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

